

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00220/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 220 del 2023, proposto da

Giorgia Longo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Alessandro Testa, Alessandro Lorizzo, Francesca Virgilio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:***

- della determina del Dirigente del Servizio reclutamento e contrattazione n. 35 del 23.1.2023, di approvazione della graduatoria finale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità di categoria D per vari pro-fili professionali - Bando numero 24 - area professionale "Area Comunicazione e Informazione" - profilo

professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti e della stessa graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 65 con 24,25 punti;

- del bando di concorso n. 24 approvato dalla Regione Puglia con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15.12.2021, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione, anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale e, in particolare, del verbale n. 9 del 16.11.2022 della Commissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1 punto aggiuntivo per il possesso della abilitazione all'esercizio della professione forense e, in particolare, dei verbali n. 6 del 18.7.2022 e n. 8 del 21.9.2022 della Commissione di concorso;
- di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e consequenziale, ancorché allo stato ancora non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7.3.2024 la dott.ssa Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente

- ha partecipato al concorso in epigrafe indicato (per n.3 posti) con il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (c.d. laurea quinquennale);

-ha superato la prova concorsuale conseguendo, complessivamente 24,25 punti, collocandosi al posto n.65;

-lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopraindicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5, impugnando a tal fine le previsioni del bando di concorso per irragionevolezza, citando giurisprudenza a supporto;

-reclama, in relazione a tale specifico profilo di doglianza, il raggiungimento della conseguente posizione in graduatoria (che il Collegio individua nella n.13, in considerazione del punteggio reclamato);

Rilevato che ha notificato il ricorso ad altri tre concorrenti, in posizione peggiore (il 1° classificato, il 28° e il 63°, di cui solo tali ultimi due possono definirsi reali controinteressati);

Ritenuto che

-il contraddittorio è correttamente instaurato ma non integro;

-occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (nominativamente individuati) che si trovano nella posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente e che potrebbero essere equiparati o da lei superati a seguito dell'accoglimento del predetto profilo di censura;

- l'integrazione va limitata ai soli contraddittori di tale specifico profilo di doglianza, non sussistendone i presupposti per l'ulteriore fatto valere;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) - in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la Regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (cento/00) per ciascuna per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 16.10.2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7.3.2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirée Zonno, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Desirée Zonno**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**

Il sottoscritto Avv. Giacomo Valla attesta la conformità della presente copia informatica all'originale digitale estratto dal fascicolo informatico della causa pendente dinanzi al TAR Puglia, Sezione I di Bari, n. 220/2023 R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 136, co. 2 ter, c.p.a. e dell'art. 23 bis, commi 1 e 2, del CAD. Bari, 26 marzo 2024 Avv. Giacomo Valla